

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

PROVINCIA DI COSENZA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

Modifica del Regolamento Generale per la disciplina delle entrate comunali. Art. 21-bis.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Richiamato il Regolamento comunale delle entrate approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 11.08.2020;

Ritenuto opportuno, allo scopo da un lato di assicurare la maggiore equità fiscale possibile tra tutti i cittadini e dall'altro rendere più efficiente l'attività di recupero dell'evasione dei tributi e delle entrate comunali, estendere l'istituto della compensazione dei crediti dei tributi e delle entrate comunali con i debiti che a qualsiasi titolo gravano sul Comune di Belvedere Marittimo mediante apposita previsione nel Regolamento comunale delle entrate comunali;

Visto l'art.1, comma 167, della L. n.296, del 27 dicembre 2006, che testualmente recita: "Gli enti locali disciplinano le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al Comune a titolo di tributi locali";

Richiamato il codice civile che prevede e disciplina l'istituto della compensazione quale modalità di estinzione dell'obbligazione diversa dall'adempimento consistente nell'estinzione delle reciproche pretese creditorie fino alla concorrenza dello stesso valore, determinando una semplificazione dei rapporti giuridici e agevolazione della soddisfazione del credito;

Ritenuto di apportare una modifica del Regolamento comunale delle entrate comunali introducendo l'art. 21-bis che disciplini la compensazione dei tributi e delle entrate comunali con i debiti che gravano sul Comune;

Considerato che la summenzionata previsione regolamentare non rientra in uno dei divieti previsti dall'art.1246 del codice civile;

Richiamato l'art.8, comma 1, dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla Legge n.212/2000, che prevede che l'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione;

Richiamata la giurisprudenza contabile che più volte ha chiarito che le Amministrazioni pubbliche possono utilizzare gli strumenti del diritto privato in assenza di una contraria disposizione di legge, nei casi in cui vi sia attinenza con le finalità pubbliche perseguite (*ex multis*: *Deliberazione Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Calabria n.667/2011*; *Deliberazione Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Basilicata n.123/2013*; *Deliberazione Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Lombardia n.103/2014*; *Deliberazione Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Lombardia n.251/2017*; *Deliberazione Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti del Veneto n. 111/2017*);

Visto l'art.52, del D.Lgs. n. 446/1997;

Ritenuto di applicare l'istituto della compensazione relativamente ai tributi e alle entrate riferite dall'annualità 2020 in poi, così come alle spese relative agli impegni assunti dall'1 gennaio 2020, tenuto conto che i debiti ed i crediti maturati prima del 31 dicembre 2019 sono attribuiti alla gestione dell'Organo Straordinario di Liquidazione (OSL), poiché questo ente versa in dissesto finanziario dichiarato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 70, del 30 ottobre 2019;

Ritenuta la propria competenza i sensi dell'art. 42, comma 2, lett.a), del D.Lgs. n.267/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ex art.49, del D.Lgs. n.267/2000;

Visto il parere favorevole del Revisore dei conti acquisito in data 04.02.2022 con il verbale n. 2 del 31.01.2022, prot. n. 1924/2022;

PROPONE

1. **Di modificare** il Regolamento comunale delle entrate, approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 14, del 11.08.2020, introducendo il seguente art. 21- bis:

Art. 21 bis

Compensazione d'ufficio tra debiti e crediti

1. **E' ammessa la compensazione d'ufficio tra crediti e debiti nell'ambito delle entrate comunali. L'iscrizione delle entrate e delle spese nel bilancio comunale avviene al lordo delle compensazioni effettuate in termini di cassa.**
 2. **Al soggetto debitore di un'entrata comunale, di qualsiasi natura, tributaria, pubblicistica e civilistica, che non abbia provveduto al pagamento nei termini di versamento della medesima, ove sia contemporaneamente creditore, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Ente di una somma, anche finanziata da trasferimenti da parte di altre amministrazioni pubbliche o soggetti privati, viene intimato dal Settore finanziario a mezzo notifica o lettera raccomandata A.R. o comunicazione pec a provvedere al pagamento del debito ed informato che, in caso di mancato pagamento entro il termine fissato, il credito verrà compensato con l'importo a debito.**
 3. **Il Settore finanziario del Comune, dopo aver riscontrato il perdurare del debito dopo la scadenza fissata, provvede alla compensazione in termini di cassa del debito entro il limite di importo del credito. La compensazione viene effettuata anche nel caso in cui il beneficiario dell'importo dovuto dall'Ente sia un soggetto solidamente responsabile con il debitore.**
 4. **Le norme dei commi precedenti si applicano ai tributi e alle entrate riferite dall'annualità 2020 in poi, così come alle spese relative agli impegni assunti dall'1 gennaio 2020.**
 5. **Sono escluse dall'applicazione della presente norma e dall'applicazione dell'istituto della compensazione, se non diversamente stabilito da atti di indirizzo generale, le spese relative ai contributi socio-assistenziali.**
2. **Di trasmettere** copia della presente deliberazione ai Responsabili dei Settori comunali ai fini dell'attuazione della modifica regolamentare introdotta.

Il Responsabile del Settore Finanziario

Dott.ssa Antonietta Gresso Ciponte